

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 59/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1127]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1341 della Commissione, del 23 aprile 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate concernenti le procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente e che modifica l'allegato II di tale regolamento ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 52 (regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«— **32021 R 1341:** Regolamento delegato (UE) 2021/1341 della Commissione, del 23 aprile 2021 (GU L 292 del 16.8.2021, pag. 4).»;

2. dopo il punto 52c (Regolamento delegato (UE) 2021/1243 della Commissione) è inserito il punto seguente:

«52d. **32021 R 1341:** Regolamento delegato (UE) 2021/1341 della Commissione, del 23 aprile 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate concernenti le procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente e che modifica l'allegato II di tale regolamento (GU L 292 del 16.8.2021, pag. 4).».

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/1341 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 55/2022 del 18 marzo 2022 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 292 del 16.8.2021, pag. 4.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ Cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale.

